

## CXXV.

## TORNATA DEL 23 GIUGNO 1906

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Lettura di una proposta di aggiunta al regolamento del Senato, presentata dal senatore Arcoleo — Dopo osservazioni dei senatori Borgatta e Melodia si stabilisce di fissare il giorno per lo svolgimento di questa proposta allorchè sarà presente il senatore Arcoleo — Votazione a scrutinio segreto — Si discute il disegno di legge: « Abolizione del sequestro preventivo dei giornali » (N. 260) — Parlano nella discussione generale i senatori Pierantoni, Parpaglia, Lucchini, relatore, Roux, ed il ministro di grazia, giustizia, e dei culti — Osservazioni del senatore Arcoleo cui risponde il ministro di grazia, giustizia e dei culti — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazione i due articoli del disegno di legge — Su dimanda del proponente, si fissa il giorno 28 giugno per lo svolgimento della proposta del senatore Arcoleo — Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176 sui provvedimenti a favore della marina mercantile » (N. 234) e rinvio allo scrutinio segreto dei progetti di legge: « Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo » (N. 269) e « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 272) — Il ministro della guerra ringrazia l'Ufficio centrale che esaminò e riferì favorevolmente sul disegno di legge N. 269 — Incidente sull'ordine del giorno provocato dal senatore Astengo, cui risponde il Presidente — Si approva il disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1906, n. 400, per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli urogani » (N. 275) — Nella discussione del disegno di legge: « Concessione a favore della Cassa pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma » (268), parlano i senatori Borgatta, Astengo, Roux, relatore, ed il ministro di grazia, giustizia e dei culti — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Lettura di una proposta di aggiunta all' art. 32, capo V, del regolamento del Senato.**

PRESIDENTE. Seguendo la procedura stabilita dal nostro regolamento, debbo annunziare al Senato che la proposta di aggiunta all'art. 32 del nostro regolamento, annunziata in altra seduta, fu trasmessa agli Uffici, i quali ne autorizzarono la lettura. Essa fu presentata dal

collega Arcoleo e si riduce ad un articolo unico, che è così concepito:

« Il Senato nomina a squittinio segreto una Commissione permanente, composta di cinque membri, per le eventuali riforme al regolamento ».

Seguendo sempre la stessa procedura stabilita dal regolamento, si deve ora fissare il giorno in cui essa deve essere svolta.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Credo di interpretare il pensiero dell'ora assente collega Arcoleo, pregando il Senato di mandare questa proposta alla stessa Commissione che ha già riferito sulla proposta Casana.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Avendo l'onore di presiedere la Commissione ricordata dal senatore Borgatta, io sarei lietissimo, anche a nome dei miei colleghi, di accettare questo rinvio, ma prego il Senato di osservare che la proposta non è stata ancora nè svolta nè presa in considerazione. Ora io non credo che si possa mandare ad una Commissione una mozione non ancora presa in considerazione.

Prego quindi il Presidente di voler rimandare la questione a quando sarà presente l'onorevole Arcoleo, che ne è il proponente.

PRESIDENTE. Questa è appunto la mia opinione. Secondo l'art. 82 del nostro regolamento, il Senato per ora non può che fissare il giorno in cui la mozione debba essere svolta; dopo poi il Senato delibererà se essa debba esser presa oppur no in considerazione. Questa è la procedura stabilita dal nostro regolamento. Non resta dunque altro che fissare il giorno per lo svolgimento di questa mozione. Ma, per far ciò, aspetteremo che sia presente l'onor. Arcoleo.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per provvedimenti per la Calabria, che fu approvato ieri per alzata e seduta.** Prego quindi l'onorevole segretario senatore Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Abolizione del sequestro preventivo dei giornali » (N. 260).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del sequestro preventivo dei giornali ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 260).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERANTONI. Signori senatori, io non farò un discorso, nè potrei farlo essendo stato nei giorni passati infermo, onde fui impedito di prender parte alla discussione di altre leggi, sulle quali avevo mente di parlare. Ora dirò brevi pensieri. Io sono favorevole a questo disegno di legge, perchè, antico fautore della libertà della stampa, non ne paventai le offese in un tempo in cui fui bersaglio ad una colleganza di gente che poi si pentì di aver voluto offendermi. Allora provai quello che è dimostrato, che gli eccessi e le ingiuste offese fanno male più all'ingiuriante che a cui sono rivolte le ingiurie. (*Bene*).

Pertanto prima di dare il mio voto favorevole alla legge debbo fare due osservazioni. L'una è questa: che il titolo affermato da due dei fattori del potere legislativo mi sorprende; perchè per quanto vi sia sempre tempo ad imparare è la prima volta che io sento che vi sia nella legge della stampa la sanzione di un sequestro preventivo. In secondo luogo dubito che la legge sia completa.

Dimostrerò con brevi parole queste due proposizioni.

Lo sapete, senza che io ne ricordi le prove storiche che la stampa fu temuta dai potenti, combattuta dalla Chiesa e dai governi. L'uso di questo potente mezzo della diffusione e conservazione del pensiero, il più grande attributo dell'uomo, sorse con due forme, che furono il privilegio della concessione e il flagello della censura.

La rivoluzione francese con la dichiarazione dei diritti dell'uomo proclamò la facoltà di ciascuno di far stampare le sue opinioni. Tutte le leggi proibitive furono abolite. Il regime della libertà assoluta fu subito ristretto dalla legge 28 germinale. Il Direttorio e l'Impero vollero

mettere i freni alla stampa. Alla caduta dell'Impero la stampa riprese un momento la sua piena libertà; ma presto sorsero leggi preventive. Nel 1819 la censura fu abolita, si proclamò solamente il principio repressivo; però nelle leggi posteriori s'introdussero di frequente provvedimenti preventivi, ma non si impedì il fatale andare del pensiero e delle istituzioni politiche. La storia della Francia è un grande cimitero di governi ed un grande arsenale di leggi politiche.

È bella la tradizione italiana, di cui va reso grande onore al Parlamento subalpino e specialmente al Conte di Cavour, che disse sempre e in momenti difficili: non toccate la libertà della stampa. La legislazione che regola l'uso di questo prezioso diritto in tutti i paesi reca guarantee date al potere inquirente per proteggere il diritto di ciascuno e reprimere gli abusi. L'art. 40, di cui si vuole l'abolizione, nelle sue parole esclude persino l'ombra di contenere una disposizione preventiva. Leggiamolo: *Al momento della pubblicazione del giornale il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio dell'avvocato fiscale generale e dello avvocato fiscale o del giudice di mandamento secondo la distinzione stabilita dall'articolo 39.*

QUEST'OBBLIGO NON POTRÀ SOSPENDERE O RITARDARE LA SPEDIZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL GIORNALE O PERIODICO.

Dove dunque un sequestro preventivo? Questa sanzione fu indicata come una garanzia data a tre magistrati di ottenere per l'adempimento dei loro doveri, la serie dei giornali pubblicati.

Ciascuno sa una cosa elementare: che il reato di stampa si consuma con la pubblicazione. Sarebbe stata sanzione preventiva quella che avesse detto: che col solo visto del magistrato la pubblicazione potesse farsi. Questo articolo nella pratica fece il suo tempo per una ragione semplicissima. Quando le industrie erano povere ed era povera anche l'arte tipografica, quando i costumi della libertà non erano divulgati, assai tenue era il numero dei giornali. Ma oggi la stampa è numerosa, varia, diversa nei fini, nei manifesti, si estende in tutte le parti dello Stato, dalle grandi città alle umili terre; spessissimo assume le forme una crittogramma politica che invade i piccoli centri, specialmente nei periodi elettorali.

Chi conosce l'azione con la quale si svolge la pubblicazione della stampa, sa che manca la possibilità di un ordine di sequestro che impedisca la diffusione dei giornali. Infatti taluni giornali escono a mezzanotte, altri alle tre del mattino, ed altri alle sei e alle sette della sera. I magistrati hanno il diritto di prendere il riposo dopo il durato lavoro dell'ufficio. Essi conoscono il tenore dei giornali quando nella Direzione o nelle pubbliche vendite rimangono le copie non vendute.

Secondo la legge della stampa di azione punitiva il Pubblico Ministero se ordinava il sequestro doveva in pari tempo iniziare l'azione penale.

Invece taluni pubblici ministeri non di rado procedettero arbitrariamente: essendo tuttora alla dipendenza del potere esecutivo in tempi, nei quali non ancora il costume della libertà aveva preso grande impero nella società, ordinarono sequestri, sottrassero alla circolazione piccole centinaia di giornali, ma poi non promossero le accuse. Quindi non la legge, ma l'abuso si è voluto correggere. Non vo' tacere che talvolta alcuni giornali impopolari senza uno scopo politico o letterario, da questi abusi del pubblico ministero ritrassero un momentaneo vantaggio economico, perchè gli avidi di curiosità pagarono e ricercarono il numero del giornale che poco prima avevano rifiutato nell'atto che l'ebbero offerto dai terribili strilloni che sono la parte più molesta della stampa, soltanto per conoscere il frutto proibito (*Si vide*).

Oggi la stampa ha buoni scrittori, ha un'associazione bene ordinata, è fatta segno a molte simpatie e serve splendidamente alle lotte dei partiti. Per le cose dette è certo che sia infondata la qualificazione data a questa legge come abolitiva del sequestro preventivo. Questa parola errata non farà cambiare la verità delle cose (*Bene*).

Ed ora passo al secondo punto, e richiamo l'attenzione del Senato e del mio amico, il ministro guardasigilli, a considerare che la legge si limita soltanto all'Editto della stampa del 26 marzo 1848. Tutti i colleghi e l'onorevole ministro sanno esservi altre leggi, quella dei 26 febbraio 1852, l'altra 20 giugno 1858, altre leggi che complementano il detto Editto. Ricordo la legge del 6 maggio 1877, la legge del 16 lu-

glio del 1894, che riguarda la istigazione a delinquere, l'apologia dei reati per mezzo della stampa.

Queste leggi non sono contemplate in questa riforma. Pare pertanto a me che la procedura che rimuove abusi contro la stampa sarà certamente applicata in tutte le materie, le quali compiono quello che si chiama la legge della libertà e della repressione della stampa medesima. Dette queste cose, conchiudo col dire che darò il voto favorevole a questo disegno di legge.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Io do volentieri il mio voto a questa legge.

È indubitato che l'editto Albertino del 26 marzo 1848 sulla stampa subì una serie di modificazioni, può dirsi che per due terzi fu modificato. Alcune di queste modificazioni presentano un carattere d'inasprimento sotto la preoccupazione di pericoli e sono determinate da avvenimenti notevoli. L'attentato Orsini suggerì la legge del 1888: i moti di Sicilia e della Lunigiana, la legge Crispi del 1894: i tumulti di Lombardia, il decreto-legge del 22 giugno del 1899, l'efferato assassinio del Re Umberto, il disegno di legge Gianturco. Ma questi due ultimi caddero fortunatamente, e prevalse il buon senso nel ritenere che coi provvedimenti *ab irato* non si provvede alla difesa del Sovrano e alla sicurezza del paese, mentre si reca grave offesa alla libertà.

Si parla sempre di reati di stampa, ma io credo che un reato di stampa, giuridicamente, non esiste, eccetto quelle contravvenzioni dotate per regolare la stampa periodica, nel modo di funzionare. La stampa non è che un mezzo per commettere il reato. Il reato sussiste per se stesso, esso è, e non può essere che la lesione di un diritto garantito dalla legge penale, e la stampa è mezzo per commetterlo.

Il reato si può consumare egualmente o colla viva voce, o collo scritto, o con qualunque altro mezzo meccanico con cui si possa manifestare. Certa cosa è che consumato per mezzo della stampa, specialmente periodica, diventa più pericoloso e dannoso, e così deve dirsi che la stampa aggrava il reato, ma non lo crea, ed è giusto che sia più grave la punizione, attesi

i danni e pericoli che porta la rapida diffusione della stampa periodica.

L'editto sulla stampa fu pubblicato collo Statuto negli antichi Stati Sardi, si proclamò la libertà della stampa, grande conquista civile, ma quasi diffidando della libertà, si sentì il bisogno di affermare subito, *gli abusi saranno repressi*, e così la formula abusata *libertà non licenza*. Ed è pur giusto riconoscere che anche in appresso a sbalzi si manifesta il concetto di reprimere e prevenire temuti abusi.

Ma col progredire del tempo si constatò che ai temuti mali e danni che può portare la stampa, appresta rimedio la stampa stessa, e ne è la medicina e cura migliore, diventata più efficace quanto più si è diffusa. Ora la stampa non è il monopolio di uno o più individui, o di uno o più partiti, e alle false affermazioni si contrappongono le smentite, le calunnie si sfatano, le gesuitiche insinuazioni si mascherano, si discute di tutto e di tutti, ed in tal modo la verità si fa strada. Il cattivo seme della stampa malsana si spande. Conseguenza di questo ragionamento è che la misura di un sequestro preventivo, non è giustificato come mezzo per tutelare i dritti della società o dei cittadini. La piaga prodotta dalla stampa non si cura col sequestro, che impedisce la discussione nella stampa stessa, che è la vera cura.

Veramente se si esamina l'editto del 26 marzo 1848, non si riscontra consentita la facoltà di un sequestro preventivo. L'art. 38 è così scritto: « Immediatamente dopo l'istanza o la querela; il giudice istruttore può ordinare il sequestro degli scritti e stampati che vi abbiano dato luogo ». Secondo questa disposizione il sequestro non può, nè deve, precedere l'iniziarsi della procedura penale, ma è, ne direi, una conseguenza, e negli articoli precedenti è detto da chi e come si devono promuovere le istanze e le querele.

Ma v'ha di più. Secondo il ricordato articolo 58, la facoltà del sequestro è consentita al Giudice istruttore, è un vero atto di penale procedura. E ciò è notevole nel concetto giuridico. L'editto del '48, per quante direi diffidenze mostrasse sulla libertà della stampa, non volle affidare la facoltà di ordinare il sequestro al Pubblico Ministero, che è pur magistrato, ma con diverse mansioni, ed è organo del potere esecutivo e politico, lo affidò al Giudice istrut-

tore, magistrato indipendente. Ma ripeto si è riconosciuta la necessità di togliere questa maniera di sequestro che può tornare pericolosa e dannosa, ma non certo utile al fine per cui si era stabilita. Ed il tempo, il buon senso, la civile educazione progredita ne fece giustizia, dappoichè, come osservò l'onorevole Lucchini nella sua perspicua relazione, i sequestri da alcuni anni sono diventati rari.

Nella magistratura e presso gli ufficiali del Pubblico Ministero è penetrato il concetto che i sequestri non giovano alla giustizia ed al pubblico interesse. Il sequestro acuisce la morbosa curiosità dei cittadini, per conoscere il vietato, l'immaginazione vola e spera conoscere gravi rivelazioni, scandali e peggio, e il sequestro qualche volta dà campo a speculazione, perchè si vende per 50 il numero del giornale che si sarebbe venduto per 5. E poi pubblicandosi i giornali nelle ore notturne od all'alba, il sequestro sarebbe irrisorio; si chiuderebbe la stalla dopo fuggiti i buoi. Coi mezzi rapidi della stampa il sequestro, come mezzo per impedire la divulgazione, è un assurdo.

Queste considerazioni si impongono per riconoscere la necessità del disegno di legge in esame.

Vi ha chi sostiene la necessità del sequestro perchè lo stampato deve considerarsi come mezzo per commettere il reato e quindi devesi ritenere *corpo di reato*. Ma basta osservare che non tutto ciò che si è potuto adibire per commettere un reato deve sequestrarsi; si devono solo sequestrare quegli oggetti che servono ad accertare il reato e determinarne l'indole e la natura, o per accertare la responsabilità del voluto autore. Ma per gli stampati e specie per i giornali, non è il caso. La prova del reato, il mezzo col quale si è commesso, e se si vuole il corpo del reato, il Pubblico Ministero lo ha nella copia che deve essere consegnata nei modi di legge, e colla garanzia della firma del gerente, e poi è così facile procurarne una copia. Così il sequestro, come mezzo per accertare il reato od il colpevole, è inutile.

Ma col non volere il sequestro non si dice nè si vuol dire che se esiste veramente un reato debba essere impunito. Il processo si inizierà ed avrà il suo corso nei modi e forme volute dal Codice di procedura penale, e deve desiderarsi che abbia corso sollecito, come ne-

cessario mezzo di difesa sociale e di riparazione.

Si dice, e non senza fondamento, che avvengono dei fatti e momenti gravi in cui la pubblicazione degli stampati, la rapida e larga diffusione per mezzo dei giornali può essere causa di pericoli; vi sono momenti in cui una parte del paese si trova in pieno stato di sovra eccitazione, di esaltazione direi morbosa per cause di indole diverse economiche e politiche, in questi casi la stampa soffiando alimenta il fuoco e può destare il fatale incendio. Dico che questo sarebbe caso eccezionale, e ad ogni modo, se vi sarà la stampa che assume questo triste e malvagio compito, vi sarà la stampa onesta che, ispirata a sentimenti di giustizia e di patriottismo paralizzerà tale opera insana, e in questi casi strani e di grave pericolo non mancano al governo altri mezzi. È troppo saputo che la libertà ha i suoi pericoli e gravi, ma non bisogna sacrificarla a possibili timori. Contro certe arti abbiamo veduto per esperienza che insorge il buon senso ed il coraggio degli onesti.

Per queste brevi considerazioni, e per le altre che da molto e da lungo tempo furono ripetute, io do di buon grado favorevole il mio voto a questo disegno di legge. Osservo solo che con questa legge nell'alinea dell'art. 1° si consente il termine di 24 ore dal sequestro per iniziare il processo penale, mentre secondo il ricordato art. 58 dell'editto del 26 marzo 1848 il processo dovrebbe iniziarsi prima od almeno contemporaneamente, dappoichè il processo è che giustifica il sequestro. Evidentemente in questo caso preventivo sarebbe affidata la facoltà del sequestro al Pubblico Ministero, e ciò come dissi non è conforme alla legge del 1848 che pure nacque circondata di timori e diffidenze, non risponde ai dettami giuridici dalle norme del rito penale. L'azione penale e la procedura si dovrebbero iniziare almeno contemporaneamente, ed affidarsi al magistrato, al giudice coll'obbligo di svolgere e portare a termine sollecitamente il giudizio. La sollecitudine del giudizio penale è il vero correttivo agli abusi.

Mi sono permesso di fare queste osservazioni senza fare alcuna formale proposta, anche perchè non abbia l'aria di voler indirettamente ostacolare l'approvazione del disegno di

legge. Richiamo solo su ciò l'attenzione dell'Ufficio centrale e del suo valente relatore, e specialmente mi rivolgo all'illustre giureconsulto ministro di grazia e giustizia. Vedano se sia il caso e la opportunità di introdurre emendamenti, ed in ogni modo attendo almeno tranquillanti chiarimenti. Ebbi sempre fede nella libertà, e non l'ho perduta anche in momenti difficili, e pur vecchio serbo questa fede, e voto la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini, relatore.

LUCCHINI, *relatore*. Onorevoli senatori, io devo confessarvi che mai, come in questo caso, parlerò improvvisando e non già perchè non abbia l'abitudine di apparecchiarmi, che anzi, quando posso, faccio di tutto e pongo ogni studio per non lasciarmi cogliere alla sprovvista, ma il presente caso per me è nuovo.

Tanto nella discussione alla Camera che precedette l'approvazione di questo disegno di legge, quanto nei precedenti parlamentari che lo ispirarono, non ho trovato una voce la quale combattesse il principio dell'abolizione del sequestro preventivo. Nella stessa discussione ripeto che ebbe luogo alla Camera dei deputati, quantunque vi abbiano preso parte molti oratori e valentissimi, non c'è stato un discorso di opposizione. Io dunque avrei potuto immaginare gli argomenti di opposizione e, per quel poco che ho potuto, nella mia relazione ho fatto cenno anche di qualcheduno di questi. Ho visto soltanto un articolo di giornale che portava la firma del marchese Crispolti, il quale è certamente uno dei pubblicisti clericali di maggior valore, che faceva apprezzamenti poco benevoli sulla mia relazione, però anche in questo articolo non si combatteva il progetto di legge domandandone la reiezione, ma si diceva che forse sarebbe stato più opportuno trovare qualche modificazione alla legge esistente.

Quando io lessi questo articolo del marchese Crispolti ho dovuto domandare a me stesso, ma quello che desidera l'autore di questo articolo è possibile? E francamente ho dovuto rispondere no, perchè, è inutile illudersi, non si può conciliare la libertà della stampa con un sequestro preventivo, questa è la verità. C'è una contraddizione che non lo consente. Il sequestro preventivo, volere o volare, è un rimasuglio di censura e la libertà di stampa, se

deve essere libertà, non può venire subordinata ad eccezioni, perchè la eccezione può divenire logicamente madre dell'arbitrio repressivo.

Del resto prova più evidente che un rimedio, un correttivo efficace e logico, non si poteva trovare è che uomini di altissimo ingegno, in quasi 60 anni dacchè abbiamo la libertà di stampa, studiarono con amore l'argomento e fecero anche proposte in Parlamento, ma tutte queste proposte in che si risolvevano? Che ci fosse da parte del Pubblico Ministero, da parte del magistrato inquirente, l'obbligo di portare la causa dinanzi ai suoi giudici nel più breve termine di tempo possibile. Or dunque gli argomenti di opposizione, quei pochi che c'erano io ho creduto di accennarli sommariamente nella mia relazione, ed oggi stesso, onorevoli colleghi, debbo con mio grande piacere constatare che i due egregi oratori che hanno parlato, hanno parlato tutt'altro che per combattere il principio della abolizione del sequestro, anzi al contrario si dichiararono francamente favorevoli alla soppressione del sequestro e spiegarono le ragioni per cui questa abolizione fosse così generalmente desiderata. Era tanta desiderata, o signori, questa abolizione del sequestro preventivo che lo stesso presidente dell'Associazione della stampa, il deputato Barzilai, parlando alla Camera si è compiaciuto di aver trovato tanta concordia di opinione fra giornali di colore assolutamente diverso. Per esempio domandano l'approvazione di questo progetto la *Perseveranza* e il *Secolo*, il *Corriere della Sera* e l'*Avanti*.

Dunque sulla opportunità di approvare questo progetto di legge io credo che non sia proprio il caso di dubitare.

Difetti della legge.

L'egregio senatore Pierantoni può trovarmi subito con lui consenziente. Si può discutere sul titolo, si può discutere anche sopra qualche altra cosa, per esempio, sulla citazione di un certo articolo del Codice penale, il quale per dire il vero, non ha nulla a che fare coll'oggetto pel quale viene citato, cioè l'art. 338. C'è anche un altro difetto in questa legge secondo me, ed è quello dell'art. 2, del quale dirò poche parole; ma sono difetti poi che meritino veramente di respingere o di modificare il progetto di legge quale ci è venuto dalla

Camera? Non lo credo; francamente non lo credo.

La citazione di questo art. 338 può essere, non so, una esuberanza, una inutilità, ma non guasta per niente, e l'art. 2 io credo che lo si debba interpretare restrittivamente e su ciò richiamo l'attenzione dell'onor. ministro, perchè colla sua parola molto autorevole venga in aiuto alla parola povera del relatore.

Ecco quale è il dubbio che a me sorge:

L'art. 2 dice: « Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

È la solita formula, ma in questo caso di sequestro preventivo, dico io, bisognerebbe pure un po' preoccuparsi perchè di sequestri, in fatto preventivi, si parla anche nel Codice di procedura civile e nel Codice civile. Ora è evidente che nei Codici si parla di materia diversa affatto dai giornali, ma l'equivoco può sempre avvenire. Facciamo, per esempio, l'ipotesi seguente: (il caso non è nuovo, se ben ricordo, e non è neanche antico) un editore poco scrupoloso imita perfettamente la edizione di un libro in voga. Copertina, disegno, figure, caratteri, ecc., tutto è perfettamente eguale, e poi mette in vendita il libro.

In questo caso, dico io, non si potrà procedere al sequestro? Mi ripugnerebbe il crederlo, se c'è contestazione sulla proprietà, dico io, sarà questione di provocare una decisione sommaria, una ordinanza del giudice competente, ma non sarà vietato di sequestrare l'opera contraffatta.

A me pare che non potranno sorgere dubbi, perchè, ripeto, siamo in materia del tutto diversa e la confusione non è possibile; tuttavia, se l'egregio ministro esporrà francamente la sua opinione anche in proposito non sarà male, perchè si può sempre trovare un giudice il quale di fronte all'art. 2 che draconianamente dice: « Mai in nessun caso si può procedere ad un sequestro preventivo »; o per imperizia, o per paura, si astenga di concedere questa gran tutela, che è tutela della proprietà privata.

Io non voglio annoiare maggiormente il Senato confutando argomenti che non trovarono eco in questa Assemblea, e confido che il Senato approverà questo progetto di legge.

Il senatore Parpaglia con sobrie ed efficaci considerazioni ha parlato di una questione molto delicata, se cioè l'abolizione del sequestro, in

occasioni eccezionali, quando ci fossero sommovimenti, quando la pubblica opinione fosse superlativamente eccitata, potesse creare qualche pericolo.

Il senatore Parpaglia a mio avviso ha risposto esaurientemente dissipando le paure degli eventuali avversari di questa legge io, poi, aggiungerò che data l'ipotesi di sovraccitazione degli animi e di sommovimenti popolari, non mancano nelle nostre leggi altri rimedi più generali forse, se volete, ma anche più efficaci per impedire ai giornali di soffiare nel fuoco e di eccitare la guerra civile.

Dette queste poche cose io spero che il Senato darà il suo voto favorevole a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Roux ha facoltà di parlare.

ROUX. Come il Senato comprende non avrei certamente domandato la parola in questa discussione, che ha carattere per me quasi personale, se l'egregio relatore non avesse toccato un'altra questione che esce fuori dalla questione veramente giornalistica, da quella del sequestro dei giornali, degli stampati, e di tutte le manifestazioni del pensiero, contemplati nell'editto sulla stampa del 26 marzo 1848. Lo scrupolo dell'egregio relatore ha un fondamento a prima vista; badate, egli diceva, abrogando ogni disposizione contraria al divieto del sequestro preventivo, voi incorrete nel pericolo di nuocere anche a sequestri autorizzati e resi necessari da altre leggi. Ora questo scrupolo può forse legittimare la definizione scorretta di questa legge, che s'intitola dal sequestro preventivo, ma non ha ragion d'essere.

Bisogna adunque ricordare che noi abbiamo alcune leggi, e citerò precisamente la legge sulla proprietà letteraria alla quale alludeva l'egregio relatore, noi abbiamo la legge sulla proprietà letteraria che autorizza un sequestro preservativo di tutte le copie contraffatte delle edizioni di un libro, anche se non è ancora cominciato il procedimento civile e penale. Ora, e spero che il ministro guardasigilli vorrà suffragare il modesto avviso di chi ha l'onore di parlare, io credo che si possa distinguere bene ed affermare con sicurezza che un sequestro non ha che fare con l'altro; che anche una volta stabilita l'abolizione del sequestro preventivo degli stampati contem-

plati dall'editto del 1848, non deve nè può per questo assolutamente riceverne offesa il diritto della proprietà letteraria, che consente il sequestro conservativo delle copie pubblicate in contraffazione dei diritti di proprietà.

Io mi prevalgo poi dell'occasione che ho la parola per tranquillare anche un pochino, e parrà strano dal canto mio, per tranquillare, ripeto, anche un pochino l'animo dell'egregio collega Parpaglia. Egli ha osservato che, fatta la eccezione al divieto del sequestro, cioè ammesso il sequestro per gli stampati e gli oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore, il disegno dice che allora entro il termine di 24 ore si dovrà dal giudice istruttore o dal pubblico ministero promuovere l'opportuno procedimento penale per citazione direttissima; mentre a lui pare che il procedimento dovrebbe precedere o almeno accompagnare il sequestro. Ora cominciamo a notare che questa è una disposizione eccezionale; dunque non entra nella regola comune.

Il volere in questo caso che il procedimento vada di pari passo, seppure non debba andare prima del sequestro, mi parrebbe veramente troppo rigoroso. Tale sequestro, se non erro, è già stabilito dalla stessa legge di pubblica sicurezza, senza bisogno di procedimento preventivo. Questa legge, a tutela della moralità, molte volte vuole che anche senza procedimento siano, sottratte dal dominio pubblico, dalla vista pubblica oggetti e stampati che offendono la moralità; e perciò io credo che questa disposizione, e per la sua eccezionalità e perchè riguarda un argomento che non è precisamente di stampa periodica, possa benissimo conciliarsi con la disposizione che il processo venga anche nelle 24 ore dopo del sequestro, ossia della sottrazione al pubblico dominio di stampe che offendono la moralità, il buon costume od il pudore.

Dopo queste dichiarazioni, alle quali sarò lieto se l'onorevole ministro guardasigilli vorrà dare una parola di suffragio, io non mi dilungo a patrocinare l'approvazione di questa legge, la quale, approvata unanimemente dai migliori giuristi, approvata e suffragata da eloquenti discorsi nell'altro ramo del Parlamento, preannunciata, domandata da tutti i principali uomini politici che vennero dopo l'unione della nostra Italia, giunge a coronare finalmente un voto

che è generale in quanti vogliono, insieme colla libertà del pensiero, la libertà della stampa.

Il *Courrier* nel suo magnifico opuscolo *Le pamphlet des pamphlets*, scriveva: « chiunque ha qualche cosa da dire, lo dica e lo stampi apertamente; se dice la verità, è una verità acquisita al pubblico, se dice una menzogna, è una menzogna che il pubblico può cancellare con la stampa stessa ». Ricordiamo questo consiglio, che ha l'età di oltre 60 anni, e fu di uno dei più grandi pubblicisti del secolo scorso, e non abbiamo paura della libertà, specie della libertà di stampa. Onde io mi auguro che il Senato dia unanime il suo voto a questo progetto di legge.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il disegno di legge che trovasi davanti al Senato è la conseguenza di uno dei due metodi che possono adottarsi nella riforma degli istituti esistenti. I due metodi sono quello dei ritocchi parziali e quello delle riforme generali e radicali. Il presente disegno di legge ha accettato il primo dei due metodi, ha proceduto, cioè, ad un semplice ritocco dell'editto sulla stampa, sembrando al proponente che tale editto invecchiato in questa parte, convenisse riformare con nuove disposizioni. Ecco perchè il disegno di legge di altro non si occupa. Avrebbe potuto desiderarsi di svecchiare una buona volta tutto l'editto della stampa, dappoichè tra le osservazioni, oltre quelle dell'onorevole Pierantoni, che ad esso si potrebbero fare ci sarebbe anche questa, che a poco a poco esso è stato così crivellato indirettamente da riforme che non esiste più non solo nella sua integrità ma nella maggior parte delle sue disposizioni. Ad ogni modo il sistema che si è voluto seguire è un altro ed io non debbo giudicarlo in questo momento.

Io dovrei difendere il disegno di legge qualora vi fosse in Senato un'opposizione, ma fortunatamente per esso questa opposizione non c'è. Mi parrebbe perciò veramente superfluo far l'elogio del principio fondamentale del disegno di legge e delle sue due singole disposizioni. Laonde mi consentirà il Senato, anche per non fargli perdere quel tempo che più utilmente si potrebbe impiegare in altre discussioni, di limi-



tarmi a rispondere alle osservazioni fatte, senza bisogno di ricorrere ad una apologia di esso, che, secondo me, sarebbe assolutamente fuori di luogo.

Incomincio dall'ultima parte, quella che si riferisce all'art. 2. Chieggo il permesso al Senato di fare la genesi di quest'articolo, per dimostrare meglio quale sia il suo significato e la sua portata giuridica.

Si contese se il sequestro preventivo (e verrà poi a rispondere sul titolo all'onor. Pierantoni) fosse stabilito dall'editto sulla stampa, ovvero se al sequestro preventivo si potesse procedere in virtù delle disposizioni generali del Codice di procedura penale. Si sosteneva da alcuni che fosse completamente inutile una legge sull'abolizione del sequestro preventivo appunto perchè, anche abolito questo sequestro, disposto dall'editto sulla stampa, sarebbe rimasto sempre il diritto all'autorità giudiziaria di procedere al sequestro in virtù di alcuni articoli del Codice di procedura penale: ciò che, secondo me, non era esatto, anche per le ragioni addotte incidentalmente dall'onorevole senatore Parpaglia. Il sequestro preventivo, stabilito dal Codice di procedura penale, è cosa diversa da quello previsto dall'editto sulla stampa, all'art. 58. La dizione di questo articolo preciso e tassativo, che non può dar luogo a dubbi di sorta, prova che al sequestro si procede in virtù della legge sulla stampa. È vero che nel Codice di procedura penale è previsto anche il sequestro, ma mentre secondo il diritto comune si procede a sequestro di ciò che è corpo di reato, in materia di stampa si procede al sequestro della materia del reato medesimo, vale a dire del giornale. Questa è la differenza che passa tra il sequestro del giornale ed il sequestro degli altri corpi di reato; mentre il sequestro dei corpi di reato si fa allo scopo di procurarsi una prova del reato, il sequestro del giornale ha per oggetto la materia del reato stesso, e si fa nel momento in cui il giornale viene pubblicato, cioè dopo che la prima copia è stata inviata all'autorità giudiziaria, la quale non avrebbe bisogno di sequestrare il giornale per procurarsi la prova del commesso reato.

Così il sequestro del giornale, esplicitamente disposto dall'editto sulla stampa, non sembra sia giustificato da alcuna disposizione del Codice di procedura penale. Ed allora quando nel

primo ramo del Parlamento si accolse questo principio e si sospettò che potesse sorgere il dubbio se, abolito il sequestro preventivo previsto dall'editto sulla stampa, potesse risorgere questo stesso sequestro in base alle disposizioni del Codice di procedura penale, si pensò d'inserire l'art. 2, il quale dichiara che qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata. Così, in virtù di quest'art. 2, che abroga tutte le disposizioni contrarie, s'intenderebbero in ogni evento necessariamente abrogate, tanto le disposizioni del Codice di procedura penale, quanto quelle dell'editto della stampa.

Questa la genesi dell'articolo 2 del disegno di legge.

E vengo ora al dubbio espresso dal relatore dell'Ufficio, il quale dubbio l'ha risolto egli medesimo, e parmi che da parte del Governo non si potrebbe esprimere un'opinione diversa da quella dell'Ufficio centrale; senonchè siccome mi è stata chiesta una spiegazione, son pronto a darla, affermando che non è possibile confondere il sequestro preventivo, previsto da questa legge in abrogazione di un articolo dell'editto sulla stampa, con altre disposizioni che regolano casi completamente diversi in materia civile ed industriale. Il sequestro in quest'ultimo caso, e precisamente in quello indicato dal senatore Roux, sarebbe conservativo o preventivo ma in forza di un'altra legge, quella, cioè, della proprietà letteraria. Qualora si trattasse di contraffazione, vi è oltre l'azione del risarcimento dei danni, la facoltà del sequestro delle copie dell'opera contraffatta. Ma non sarebbe mai possibile confondere l'una cosa con l'altra. Non è nemmeno concepibile il sospetto che il magistrato voglia assimilare il caso della contraffazione, al caso del reato consumato per mezzo della stampa, e quindi non permettere di procedere al sequestro perchè il sequestro preventivo in materia di stampa è abolito e qualunque disposizione contraria alla legge sul sequestro preventivo è abrogata. Laonde credo che su questo punto siamo facilmente intesi poichè nessun pericolo presenta l'art. 2 limitato a quanto concerne il sequestro preventivo, previsto dalla legge sulla stampa: confido che le spiegazioni che modestamente ho potuto dare al relatore potranno tranquillizzare la coscienza del Senato.

Vengo ora ad altre piccole osservazioni, e

le chiamo piccole perchè in sostanza non offendono menomamente il concetto del disegno di legge, nè sono ispirate da desiderio di opposizione, ma piuttosto dal concetto lodevole di chiarirne ancora di più il significato.

Sono perfettamente d'accordo col relatore, che avrebbe potuto farsi a meno di indicare l'art. 338 del Codice penale, perchè sarebbe bastato l'ar. 339. Infatti l'art. 238 prevede il caso degli atti commessi in offesa al pudore ed al buon costume, mentre è soltanto l'art. 339 che prevede il caso delle offese al pudore prodotte e determinate esclusivamente da stampati, incisioni, ecc. Dunque l'art. 338, come fu osservato da un valente oratore dell'altro ramo del Parlamento, poteva non essere citato. Ma una superfluità non intacca il fondamento della legge e del resto si può supporre che la legge abbia voluto fare richiamo all'art. 338 per congiungere alle offese al pudore fatte mediante stampati, incisioni, ecc. anche la apologia dei reati previsti dalla disposizione dell'art. 338. Credo tutto al più che la indicazione dell'art. 338, in ogni ipotesi, non potrebbe costituire che una semplice superfluità.

Vengo ora al senatore Pierantoni, il quale faceva la questione del titolo, del *nomen iuris*. Sono d'accordo con lui che la frase « abolizione del sequestro preventivo » non è la più propria e la più adatta per significare il contenuto del progetto di legge, però non è nemmeno così strana come si vuole supporre. Per sequestro preventivo, nel senso di questa legge, bisogna intendere il sequestro il quale non è la conseguenza dell'accertamento del reato esistente, ma è invece la conseguenza della opinione che si ha che possa costituire reato ciò che per il momento non è stato accertato come tale: in altri termini è il sequestro che precede il procedimento e la condanna. Ed ecco come viene la possibilità del titolo di sequestro preventivo. Io certamente non ricorderò al senatore Pierantoni quale giuridicamente possa essere il momento consumativo del reato di stampa. Il momento consumativo del reato di stampa è quello in cui si consegna la prima copia all'autorità giudiziaria, o è invece quell'altro in cui si dà pubblicità al giornale, e quindi avviene la diffusione?

Se il momento consumativo del reato di stampa è quest'ultimo, come pare che la giu-

risprudenza intenda, allora il sequestro fatto prima della pubblicità è sequestro di prevenzione, perchè è anteriore alla consumazione del reato e la previene. Col sequestro si evita che, mediante la pubblicità, si compia quel reato che trova il suo momento consumativo nella pubblicazione e diffusione. Se invece l'atto consumativo del reato di stampa si vuol supporre che stia nella consegna della prima copia all'autorità giudiziaria, ed allora il sequestro è sempre preventivo in quanto precede il procedimento e la condanna. Ma, comunque sia, siccome il titolo non fa parte sostanziale della legge, così può benissimo rimanere il titolo com'è, senza che possa influire menomamente sul contenuto della legge stessa, la quale in sostanza abolisce uno strumento che diminuisce la libertà di stampa che il legislatore vuole piena ed assoluta, salvo a punirne le infrazioni. Spero che il senatore Pierantoni non insisterà nella sua osservazione.

Verrebbe l'ultima questione, quella delle 24 ore, sollevata dal senatore Parpaglia.

Veramente nel secondo capoverso dell'articolo 1° è detto: « È fatta eccezione al divieto del sequestro della edizione per gli stampati ed oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore ai sensi degli articoli 338 e 339 del Codice penale, nel qual caso entro il termine di 24 ore si dovrà, dal Giudice istruttore o dal Pubblico Ministero, promuovere l'opportuno procedimento penale per citazione direttissima ».

Il senatore Parpaglia dice che il procedimento dovrebbe essere immediato e non dovrebbe seguire a distanza la pubblicazione.

Prima di tutto io osservo che il termine di 24 ore, giuridicamente, e direi quasi giudiziariamente, è il termine più breve che si possa concepire. Esso significa il termine più rapido possibile. E si aggiunga che il termine di 24 ore è un termine massimo, non minimo, di guisa che l'obbligo dato al magistrato è di procedere immediatamente quando gli s'ingiunge di procedere in un termine non al di là di 24 ore.

Del resto io credo che nessuna modificazione si potrebbe fare a questo capoverso dell'art. 1° perchè anche quando non si desse al procuratore del re un termine qualsiasi sarebbe peggio. Il non accordare un termine sarebbe contrario

all'istessa tesi sostenuta dal senatore Parpaglia, e sarebbe minore garanzia.

Credo che dopo queste spiegazioni il senatore Parpaglia attingerà la convinzione che il presente progetto di legge si possa votare. E, siccome non vi hanno oppositori in Senato, non credo che sia il caso di difenderlo ulteriormente; soltanto dirò che esso produce un grande beneficio.

Abbiamo avuto fin d'ora il sequestro preventivo, ma il numero di giudizi celebrati, il numero dei processi, corrisponde al numero dei sequestri? Qui è questione di statistica; si sono fatti i sequestri ma non si sono poi portati innanzi all'autorità giudiziaria; e questo secondo me costituisce uno scandalo. Io credo che sia sempre maggiore malleveria abolire il sequestro e punire senza eccezioni i reati di stampa, procedendo immediatamente per azione direttissima: allora la pena diventa più esemplare e più efficace: procedere ai sequestri, i quali spesso sono a danno dell'industria, senza che poi venga l'adeguata pena a consacrare giudiziariamente la reità del giornalista, è un'offesa alla libertà senza essere un trionfo della legge penale.

Anche da questo punto di vista merita il disegno di legge il suffragio del Senato, e quindi concludo pregando il Senato a votarlo.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho domandato la parola soltanto per rivolgere una domanda al signor ministro, alla quale mi ha dato occasione l'ultimo inciso del suo breve ed eloquente discorso. Egli ha detto che una prova della bontà di questa legge è precisamente che i processi non sono mai andati innanzi.

È vero; una statistica al riguardo non si è potuta mai fare. Io ho fatto parte della statistica giudiziaria, ma non si è mai potuto sapere il numero dei processi in incubazione.

Io non so se la disposizione riguardante il buon costume sia provvida, efficace e concreta. Lascio da parte ad ogni modo questo dubbio.

Hanno messo un termine. Non voglio discutere se sia massimo o minimo. L'articolo impone l'obbligo di procedere. Ora ogni obbligo implica una sanzione: non parlo del magistrato irresponsabile, ma del pubblico ministero, come organo del potere esecutivo. Se il processo non

si fa, come si provvede? È un obbligo senza sanzione, e seguiranno a trastullarsi con processi che non vanno innanzi. Sarebbe meglio sopprimere ogni ipotesi di sequestro preventivo; è inutile parlare di obblighi, quando non vi è la sanzione: concetto arduo è invero questo di una responsabilità e di un'azione di danno di fronte al pubblico ministero, ma si può tentare e lo sottopongo all'attenzione del ministro.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Noi non abbiamo leggi che regolino la responsabilità degli impiegati in genere e dei magistrati in ispecie, di guisa che si dovrebbe inaugurare un sistema nuovo se si volesse inserire nel disegno di legge la sanzione che riguarda la mancanza o il ritardo per il Pubblico Ministero a promuovere dentro il termine stabilito l'opportuno procedimento penale; nè sarebbe conveniente di strarzo discutere un nuovo sistema, specialmente perchè in materia giudiziaria sanzioni non ve ne sono a danno, nè del magistrato inquirente, nè del giudicante.

Nello stato attuale della legislazione, e aggiungerò anche dei nostri costumi giudiziari, io non posso che promettere che da parte del guardasigilli si farà sapere che questa è una di quelle disposizioni alle quali non si può impunemente contravvenire, perchè, per quanto non vi sia sanzione, ogni ufficiale del Pubblico Ministero deve sentire nella sua coscienza come se la sanzione vi fosse; non potrei fare altro e non potrei dare risposta migliore.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ringrazio l'onor. ministro di grazia e giustizia della concessione, che mi ha fatto, riconoscendo la inesattezza del titolo dato alla legge. Se io avessi proposto un emendamento, potrei accettare la sua istanza di non insistere, ma non ho fatto che la semplice dimostrazione che l'idea del sequestro preventivo non corrisponde nè al testo nè all'origine dello Editto. Se dovessi darne maggiore dimostrazione, ricorderei il tempo passato, quando esercitando il dovere d'insegnare ai giovani la legge sulla stampa, ricordavo che dal 1819 al 1828 sino al 1835, specie per le dichiarazioni

del ministro francese, il Persil, si dichiarò sempre che la sanzione dell'art. 42 imitata dalla legge francese, era una semplice garanzia data al pubblico ministero e alle altre autorità locali, di avere io sotto i loro occhi i giornali, che erano pubblicati nella capitale o nella provincia o nel mandamento, per dare modo di vedere se contenessero reati o contravvenzioni.

Io non ho fatto proposta di emendazione, perchè l'art. 42 va abrogato. Credo quindi che l'onor. ministro possa essere contento di avere io detto di dar voto favorevole alla legge, tanto più che siamo d'accordo sullo scopo della medesima.

L'abuso dei sequestri non seguiti da accuse penali, che spesso avevano la possibilità dell'assoluzione, furono un tempo abbondanti; potrei ricordare un'epoca dolorosa, in cui un pubblico ministero, che ebbe grandi onori dal Governo, arrivò in un sequestro a prendere non solo i pochi giornali che erano rimasti inventuti, ma perfino a confiscare i caratteri della tipografia.

Oggi di sequestri se ne fanno pochi, la stampa ha grande libertà, il paese è educato a questa specie di tallone di Achille. Votiamo quindi la legge, con la speranza che la stampa continui a mantenere la dignità della forma nello attrito di opinioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Non si può procedere al sequestro della edizione degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero, contemplate nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, se non per sentenza definitiva del magistrato. Tuttavia il giudice istruttore ed il Pubblico Ministero potranno sequestrare tre esemplari degli stampati o degli oggetti incriminati, ove sia stato omissso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 42 dell'Editto sulla stampa.

È fatta eccezione al divieto del sequestro della edizione per gli stampati ed oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore, a' sensi degli articoli 338 e 339 del

Codice penale, nel qual caso entro il termine di ventiquattro ore si dovrà dal giudice istruttore o dal Pubblico Ministero promuovere l'opportuno procedimento penale per citazione di rettissima.

(Approvato).

Art. 2.

Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Per la proposta del senatore Arcoleo.**

PRESIDENTE. Poichè vedo presente il senatore Arcoleo, gli dirò che gli Uffici hanno ammesso alla lettura la sua proposta di riforma al regolamento, ed io ne ho dato già l'annuncio pubblicamente.

Domando al senatore Arcoleo, a termini dell'art. 82 del regolamento, quando intenda svolgere la sua proposta.

ARCOLEO. Se il Senato consente, si potrebbe svolgere questa mia proposta di legge nella seduta di giovedì 28 corrente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

**Discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile » (N. 234).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile ».

Prego l'onorevole senatore segretario Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato n. 234).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176 concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908.

(Approvato).

Art. 2.

Il compenso di costruzione concesso dall'articolo IX della legge 16 maggio 1901, n. 176 alle navi varate dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907 nella misura di lire 40 a tonnellata di stazza lorda per le navi a scafo metallico - piroscafi non inferiori a 400 tonnellate e velieri non inferiori a 100 tonnellate - e di lire 10 alle navi in legno - velieri non inferiori a 100 tonnellate - è esteso alle navi stesse che sieno varate dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

(Approvato).

Art. 3.

Il totale generale degli stanziamenti per gl'impegni passati e futuri non potrà mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.

Entro i limiti di questi stanziamenti i compensi fissati dalla legge 16 maggio 1901 n. 176 per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899 - ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo, di cui all'art. 2 della legge stessa - potranno esser concessi, per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, ad una quantità indeterminata di tonnellate di stazza lorda.

I residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio 1905-906 e dell'esercizio 1906-1907, saranno impiegati esclusivamente nel pagamento dei compensi per navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899 - eccettuate sempre le 16,000 tonnellate di Palermo - le quali mantengono una velocità media non inferiore a 15 miglia e mezzo all'ora in una corsa

di dodici ore. Le navi dovranno durante tale prova avere a bordo tutte le dotazioni fisse e quelle di consumo al completo, i viveri e l'acqua potabile prescritti per un viaggio transatlantico ed in ragione del numero massimo dei passeggeri che esse possono trasportare.

I residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio 1907-908, saranno portati in economia, previa deduzione dell'ammontare di quei compensi daziari, di costruzione e di riparazione, al cui pagamento non siasi potuto provvedere, per ragioni amministrative o di contabilità o per altro motivo qualsiasi, entro il 30 giugno 1908.

ROUX, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, *relatore*. Io ho una semplice correzione da proporre. Il relatore, dopo aver detto di riprodurre tutto il disegno di legge perchè nel testo presentato al Senato erano citati i numeri arabi invece dei numeri romani, come è veramente nel testo, sarebbe caduto egli stesso in errore al capoverso primo di questo articolo 2°. Nel citato capoverso dove dice: « di cui all'art. 2 della legge stessa » si tratta semplicemente di mettere invece della cifra 2 in carattere arabo, un II in carattere romano.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo con la correzione testè indicata dal relatore.

(Approvato).

Art. 4.

Il compenso di costruzione per gli scafi delle navi mercantili stabilito dall'art. 2 della legge 23 luglio 1896, n. 318 e riservato dall'art. II della legge 16 maggio 1901, n. 176 alle navi dichiarate al 30 settembre 1899 ed ai piroscafi del cantiere di Palermo dichiarati al 28 novembre 1899, limitatamente questi a 16,000 tonnellate di stazza lorda, nonchè il compenso daziario stabilito dall'art. VI della legge 16 maggio 1901, n. 176 per gli scafi delle navi di costruzione nazionale dichiarate dopo il 30 settembre 1899 non saranno dovuti se le navi non siano state varate entro il 30 giugno 1908.

Parimente, non saranno dovuti i compensi di costruzione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 luglio 1896 n. 318 se le macchine, le caldaie

e gli apparecchi ausiliari non sieno stati collocati a bordo entro il 30 giugno 1908.

Il compenso stabilito dall'articolo III, comma secondo della legge 16 maggio 1901, n. 176, per le riparazioni agli scafi, alle macchine, alle caldaie ed agli apparecchi ausiliari delle navi mercantili, nazionali e straniere non sarà dovuto se i lavori siano stati incominciati posteriormente al 30 giugno 1908; sarà invece valutato in ragione del materiale metallico impiegato al 30 giugno 1908 per i lavori in corso di esecuzione alla stessa data. Per gli oggetti di dotazione e di ricambio non sarà dovuto alcun compenso se non siano stati collocati a bordo entro il 30 giugno 1908.

I materiali introdotti dall'estero in temporanea franchigia dei dazi per i casi nei quali dalla legge 16 maggio 1901, n. 176, è concesso tale trattamento, e che al 30 giugno 1908 non sieno stati effettivamente impiegati nei lavori ai quali erano destinati, saranno assoggettati al pagamento del dazio doganale di importazione, salvo peraltro il disposto delle leggi 19 aprile 1872, n. 759, (serie 2<sup>a</sup>) e 30 maggio 1878, n. 4390 (serie 2<sup>a</sup>) e, per quanto riguarda l'esenzione daziaria, il disposto del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086.

Saranno pure assoggettate al pagamento del dazio doganale di importazione le macchine e le caldaie importate dall'estero nel caso contemplato dall'articolo VII, comma terzo, della citata legge, e che al 30 giugno 1908 non sieno state collocate a bordo.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'articolo 11 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è abrogato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo » (N. 269).**

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della guerra, se il Senato non ha difficoltà, si può discutere il disegno di legge che ha per titolo: « Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Alle disposizioni dell'art. 175 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato col Regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3<sup>a</sup>), è aggiunto il seguente capoverso:

« Le disposizioni del presente articolo saranno altresì applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare; essi, oltrechè nella pena del carcere militare, incorreranno nella dimissione dal grado ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Prima che si passi alla discussione dell'articolo unico di cui è composto questo disegno di legge, diretto a colmare una piccola lacuna della nostra legislazione militare, acconsenta il Senato che io ringrazi l'Ufficio centrale che lo ha esaminato e che si è compiaciuto di esortare il Senato ad approvarlo.

Mi è grato di esordire in quest'aula compiendo questo atto di doverosa cortesia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un articolo unico sarà rinviato allo scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 272).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1906

Prego il senatore, segretario Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 128,180 e le diminuzioni di stanziamento

per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella** delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906.

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario - Personale straordinario ed avventizio di servizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . L.	16,200
» 3. Ministero - Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed al personale straordinario di servizio (Spese fisse) . »	2,100
» 6. Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti »	4,000
» 16. Spese di stampa . . . . . »	14,000
» 21. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie . . . . . »	500
» 22. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura, da corrisponderci agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale. . . . . »	42,330
» 27. Pensioni ordinarie. . . . . »	11,000
» 32. Istruzione agraria - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) . . . . . »	350
» 40. Istruzione agraria - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero - Viaggi d'istruzione - Conferenze - Sussidi al personale insegnante ed agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti d'insegnamento agrario - Sussidi alle vedove di professori degli istituti agrari dipendenti dal Ministero - Spese per Commissioni di esami . . . . . »	12,000
» 43. Servizio zootecnico - Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative - Ispezioni - Studi sperimentali sul bestiame - Consiglio zootecnico . . . . . »	5,500
» 48. Spese per la entomologia e la crittogamia - Studi sperimentali - Trasporti. . . . . »	7,000
» 56-bis. Indennità di residenza in Roma al personale addetto al Museo ed Erbario coloniale istituito alla dipendenza del Regio Orto botanico in Roma (Spese fisse) »	250

Da riportarsi . . . L. 115,230

	Riporto . . . L.	115,230
Cap. n. 64. Indennità di residenza in Roma al personale addetto al bonificamento agrario ed alla colonizzazione dei beni demaniali del Regno (Spese fisse) . . . »		1,000
» 74. Servizio forestale - Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa, ed altre relative all'insegnamento, ed alla diffusione dell'istruzione forestale - Trasporti . . . »		3,000
» 87. Servizio minerario - Indennità varie, ispezioni, libri, strumenti; sussidi a scuole minerarie - Trasporti »		3,000
» 97. Servizio meteorologico - Spese per gli studi sui fenomeni dell'alta atmosfera . . . »		5,000
» 124. Servizio pesi, misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) . . . »		950
	Totale . . . L.	<u>128,180</u>

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Ministero - Personale dei ruoli speciali diversi, passato nell'organico dell'amministrazione centrale - Stipendi del personale stesso, che a mente dell'art. 7 della legge 28 dicembre 1902, n. 534, s'inscrivono provvisoriamente in uno speciale capitolo . . . . L.		18,300
» 7. Ministero - Spese d'ufficio . . . . »		8,800
» 17. Spese per la pubblicazione del <i>Bollettino ufficiale del Ministero</i> (Spesa d'ordine) e per la stampa dei riassunti ed estratti del <i>Bollettino</i> stesso, per diffondere le notizie aventi carattere di speciale utilità pratica . . . »		600
» 34. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degl'Istituti suddetti . . . . »		12,000
» 42. Sussidi e incoraggiamenti a consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita. . . . »		7,000
» 52. Enotecnici all'interno ed all'estero - Direttori ed assistenti delle cantine sperimentali - Direttori degli oleifici sperimentali - Professori ambulanti di zootecnia e di caseificio - Direttori ed assistenti di vivai di viti americane - Personale (Spese fisse) . . . . »		1,500
» 55. Spese per l'attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, autorizzata colla legge 11 luglio 1904, n. 388 . . . »		500
» 56. Spese per il Museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario . . . »		250
» 57. Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa . . . »		5,000
	Da riportarsi . . . L.	<u>53,950</u>



	<i>Riporto.</i> . . . L.	53,950
Cap. n. 65. Bonificazione dell'Agro Romano - Spese per l'esecuzione dell'art. 18 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 - Spese per la Commissione di vigilanza - Ispezioni - Descrizioni dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni e acquisto di strumenti ed oggetti relativi al servizio. . . »		1,000
» 70. Servizio ippico - Incoraggiamento alla produzione cavallina - Premi alle cavalle destinate alla riproduzione - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori - Cessione di stalloni e di cavalle a prezzi di favore a consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti - Visite agli stalloni privati. . . . . »		7,000
» 71. Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse) . . . . . »		5,500
» 73. Servizio forestale - Insegnamento nell'Istituto forestale di Vallombrosa - Personale (Spese fisse) . . . . . »		1,500
» 79. Servizio forestale - Spese per l'applicazione della legge forestale, e della legge sui beni incolti dei comuni, locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali . . . . . »		3,000
» 81. Servizio forestale - Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse) . . . . . »		1,000
» 83. Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse) . . . . . »		6,500
» 84. Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) . . . . . »		300
» 85. Servizio minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse) . . . . . »		300
» 92. Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (Spese fisse) . . . . . »		1,030
» 100. Stipendi al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) . . . . . »		4,000
» 101. Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse). . . . . »		500
» 102. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile agli impiegati dell'amministrazione provinciale - Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti . . . . . »		2,000
» 104. Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario ed al Consiglio della		
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	87,580

	<i>Riporto</i> . . . L.	87,580
	previdenza - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza . . . . . »	1,000
Cap. n. 108.	Spese per l'esecuzione della legge (testo unico 31 gennaio 1904, n. 51) sugli infortuni degli operai sul lavoro - Ispezioni ordinarie e straordinarie (articoli 137 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141) - Retribuzioni e compensi al personale avventizio e dell'amministrazione provinciale, ed altre spese per lavori inerenti all'applicazione della legge - Spese di materiale e diverse . . . . . »	3,500
» 109.	Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per la esecuzione della legge (testo unico 31 gennaio 1904, n. 51) sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria) . . . »	11,000
» 117.	Camere di commercio italiane all'estero - Delegati commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali - Società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili - Borse di pratica commerciale. . . . . »	500
» 118.	Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale, per la Commissione permanente dei valori doganali, e per altri Consigli e Commissioni - Traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali. Acquisto di pubblicazioni riguardante il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio . . . . . »	1,000
» 123.	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Stipendi ed indennità fisse al personale per spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . . »	3,500
» 126.	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità ed indennizzi vari - Acquisto e riparazione di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali - Fabbricazione di punzoni e spese per la bollatura di strumenti metrici - Riparazioni di locali. Comparazione quinquennale ed aggiornamento dei campioni metrici - Spese per imballaggi e trasporti. Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metrico centrale alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gli infortuni . . . »	1,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	109,080

	Riparto . . . L.	109,080
Cap. n. 130. Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, inchieste, pubblicazioni, compensi ai cancellieri dei Collegi di probiviri per servizi di statistica, e copie di sentenze . . . . . »		6,000
» 133. Proprietà industriale, letteraria ed artistica. Spese varie comprese quelle per compensi di traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia al <i>bureau international</i> di Berna - Medaglia di presenza ai membri della Commissione permanente per la revisione dei reclami ed a quelli di altre eventuali Commissioni temporanee . . . . . »		1,000
» 136. Acquisto di strumenti da disegno, contatori ed altre macchine - Spese per facchinaggio e spedizione di stampati per il servizio della statistica . . . . . »		600
» 140. Spese per la Commissione tecnica dell'Economato generale e per quella di vigilanza per la stampa delle leggi e decreti in edizione ufficiale - Ispezione ai magazzini compartimentali - Indennità di missione e di funzioni. . . . . »		1,000
» 141. Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazioni di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrali e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale . . . . . »		4,000
» 145. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397. Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio (Spesa obbligatoria) . . . . . »		3,500
» 151. Colonizzazione all'interno . . . . . »		1,000
» 152. Tenimento e poderi modello per il bonificamento agrario e la colonizzazione. . . . . »		1,000
» 168. Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno. . . . . »		1,000
	Totale . . . L.	<u>128,180</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

*Incidente sull'ordine del giorno.*

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Vedo che all'ordine del giorno è segnato da parecchi giorni il progetto di legge:

« Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ». Io vorrei pregare l'illustre nostro Presidente, se non si discute, di levare dall'ordine del giorno questo disegno di legge, e ciò per non obbligare quelli che vogliono parlare a sequestrarsi qui ogni giorno per vedere poi protratta di giorno in giorno la discussione di questo disegno di legge. Se si discute, bene, io, che mi sono iscritto per parlare sul medesimo, sarò al mio posto; ma se non si discute, meglio toglierlo per ora dall'ordine del giorno, e non obbligare così i senatori che devono parlare sul medesimo, a venire tutti i giorni in Senato per vedere se la discussione di questo disegno di legge si fa o non si fa.

PRESIDENTE. Io accetterei ben volentieri la preghiera dell'on. Astengo, ma è cosa assolutamente impossibile, perchè non si può mai sapere con precisione se i disegni di legge che sono segnati all'ordine del giorno possano essere discussi un giorno piuttosto che un altro; e quindi conviene che io tenga iscritto all'ordine del giorno questo disegno di legge.

Certo oggi, non essendo presente il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sarà impossibile che si possa discutere questo disegno di legge, ma non è improbabile che per lunedì la discussione possa aver luogo.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Capisco bene che oggi, non essendo presente l'onor. Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non si può procedere alla discussione di questo progetto di legge, ma vorrei essere certo che per lunedì si discutesse; se no, tanto vale levarlo dall'ordine del giorno.

Sento dire dall'onorevole relatore che non si

discuterà mai; ma allora si dica chiaro se si vuole o non si vuole discutere.

PRESIDENTE. Ripeto che i progetti posti all'ordine del giorno seguono il loro turno, a meno che non ci siano circostanze straordinarie che lo facciano variare. Quando verrà il turno di questo disegno di legge, esso sarà discusso, se sarà presente l'onor. ministro dell'interno.

*Approvazione del disegno di legge: Edificazioni ed aggiunto alla legge 13 luglio 1905 n. 400 per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani » (N. 275).*

PRESIDENTE. Ora procediamo alla discussione del disegno di legge portante il n. 4 all'ordine del giorno, cioè: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1904, n. 400 per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 275).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire cinquecentomila (lire 500,000) da portarsi in aumento del fondo stanziato al capitolo 51 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

Detta somma, fino a lire duecentomila, sarà erogata in sovvenzioni ai comuni minori che si trovassero in eccezionali angustie finanziarie per le recenti pubbliche calamità.

(Approvato).

Art. 2.

Per le operazioni che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare dagli articoli 9 e 20 della legge 13 luglio 1905, n. 400, è fissato l'interesse del 4 per cento netto.

Il concorso dello Stato autorizzato dal predetto art. 20, è esteso anche ai prestiti da concedersi a tenore dell'articolo 9 della legge stessa.

Per il pagamento del contributo dello Stato nella misura di un terzo degli interessi, sarà iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria, e commercio la somma di L. 60,000 a cominciare dall'esercizio 1905-906.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Concessione a favore della Cassa Pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma. (N. 265).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore della Cassa pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

**ARRIVABENE, segretario,** legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, alla Commissione amministrativa della Cassa Pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma, con statuto organico approvato con Regio decreto in data 30 novembre 1902, una tombola telegrafica nazionale oppure una lotteria a beneficio della Cassa medesima per l'ammontare di lire un milione e duecentomila ed a fissare la data dell'estrazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

**BORGATTA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BORGATTA.** Sebbene non siano presenti i ministri direttamente interessati in questa legge, e poichè abbiamo il piacere di aver il ministro guardasigilli, io mi permetto di fare a proposito di questa legge, alcune osservazioni, sperando che il signor ministro di grazia e giustizia vorrà farle conoscere agli egregi suoi colleghi.

Prometto che io non intendo oppormi a questo disegno di legge a cui anzi darò il mio voto; ma io voglio richiamare l'attenzione del Senato, e specialmente del Governo su questa rifioritura di lotterie. Il Senato, e lo stesso ministro, ricorderanno, che anni sono, mi pare, a proposta del compianto Quintino Sella, si è fatta una legge appunto per mettere un freno a questo abuso di lotterie, e c'è stato un tempo in cui queste lotterie erano concesse molto più raramente che non ora.

Abbiamo, non è gran tempo, autorizzato una lotteria di parecchi milioni per l'esposizione di Milano; non sono ancora collocati i titoli di quella lotteria che adesso ne abbiamo già un'altra per un milione e mezzo circa. Ripeto che io non parlo per oppormi alla lotteria di cui è questione in questo disegno di legge, ma il ministro guardasigilli sa che alla Camera, or sono pochi giorni, si è approvato un disegno di legge per autorizzare un'altra lotteria per gli ospedali di Perugia e di Aquila. Oggi stesso alla Camera si deve discutere un altro disegno di legge per autorizzarne una pel comune di Vittorio. Sappiamo già che si sta per proporre altre per gli ospedali di Livorno e di Lecce. Se andiamo avanti di questo passo io non so più dove finiremo.

D'altronde la cosa diventa anche poco seria per sè stessa, perchè con tutte queste lotterie in aria, il beneficio degli enti a cui si fanno queste concessioni, rimarrà grandemente assottigliato e la maggior parte del denaro che si spilla alla borsa del popolo minuto, resterà nelle tasche degli'intermediari di queste emissioni.

Dunque io pregherei veramente il Governo di occuparsi di questo abuso che si va facendo delle concessioni di queste lotterie e vorrei invitarlo a cercare di mettervi una qualche remora.

**ASTENGO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**ASTENGO.** Mi associo completamente a quanto ha detto l'onorevole Borgatta. La concessione di queste lotterie costituisce un danno anche per la finanza dello Stato, danno gravissimo, poichè chi compra i biglietti delle lotterie per economia non giuoca più al lotto. Il reddito del giuoco del lotto è quindi molto diminuito.

Ha quindi perfettamente ragione il senatore Borgatta, nel dire che sarebbe ora che il Gó-

verno pensasse a porre un freno a questa poco seria tendenza di far continue concessioni di lotterie.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Io ringrazio di vero cuore l'onor. Borgatta di aver premesso alle sue osservazioni la dichiarazione che non aveva obiezioni da fare a questa speciale lotteria. E, dopo averlo ringraziato, e dopo aver concepito la speranza che questo disegno di legge non troverà ostacoli nel Senato, io potrei anche associarmi alle sue osservazioni. (*Si ride*).

Sicuro, io potrei associarmi alle sue osservazioni per riguardo a molte altre concessioni di lotterie, e ricordo benissimo di averle combattute anch'io.

Ma io dico per altro che queste stesse concessioni trovano il correttivo nella loro esecuzione.

Il Ministero del tesoro, al quale spetta specialmente la concessione di queste lotterie, forse in questi ultimi mesi per larghezza di cuore, per quella bontà che tutti riconosciamo nell'illustre ministro Luzzatti, ha concesso parecchie, forse troppe lotterie, a scopo di beneficenza.

Ma la verità è che pochissime di esse sono riuscite e rinsciranno ad andare in porto.

Il cattivo risultato di parecchie di queste lotterie è il maggior correttivo alla larghezza con cui si sono concesse e si concedono.

Ce ne sono parecchie che non hanno mai trovato nè acquirenti, nè *mediatori* come li chiamava l'onor. Borgatta.

Le lotterie che riescono, sono soltanto quelle che incontrano veramente il favore del pubblico, perchè hanno uno scopo ben chiaro e ben definito di pubblica e utile beneficenza. Senza di ciò, riesce inutile la concessione, perchè la lotteria non trova collocamento.

Con queste dichiarazioni io credo che la lotteria di cui discutiamo possa ancora ottenere questo favore (*Si ride*). Quanto alle altre, ci penseremo quando verranno. Se pure non dovranno pensarci i loro concessionari, crescendo sempre la difficoltà di collocarle. Con queste dichiarazioni, prego il Senato a dare il suo voto favorevole al progetto di legge.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vista l'unanimità del consenso circa la raccomandazione di essere meno generosi nel concedere queste lotterie, e dico unanimità perchè anche il senatore Roux, relatore di questo disegno di legge, quando però sarà votato questo in discussione (*Ilarità prolungata*), crede che non se ne debbano presentare altri, non ho difficoltà a dichiarare che rappresenterò ai miei colleghi, specialmente ai ministri del tesoro e delle finanze, che sarebbero i soli interessati, i desideri del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico del disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Non essendo presenti i ministri dell'interno e delle finanze, bisognerà rimandare la discussione degli altri progetti all'ordine del giorno.

Quello riflettente lo « scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » sarà il primo a discutersi, dopo lo svolgimento delle interpellanze del senatore Carta-Mameli al ministro dell'interno.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge:

Provvedimenti a favore della Calabria e conversione in legge dei Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, nn. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della 1<sup>a</sup> rata delle due imposte fondiari nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto e la inclusione dei nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati:

Senatori votanti. . . . .	91
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1906

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Abolizione del sequestro preventivo dei giornali (N. 260);

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 234);

Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo (N. 269);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 272);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1905, n. 400, per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani (N. 275);

Concessione a favore della Cassa Pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma (N. 265).

II. Interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro dell'interno sui gravi disordini avvenuti in Sardegna e sui provvedimenti di prevenzione e di repressione ivi adottati a tutela dell'ordine pubblico e della proprietà manomessa.

III. Interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro della pubblica istruzione per sapere

se è vero che fra gli eccitatori dei disordini di Cagliari vi siano alcuni professori delle scuole medie, e, in caso affermativo, quali provvedimenti siano stati presi a loro carico.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 270);

Autorizzazione di maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 per spese relative alla sanità pubblica (N. 289);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 135,968.74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-9005, concernenti spese facoltative (N. 283);

Concorso dello Stato alla II Esposizione agricola siciliana che avrà luogo in Catania nel marzo 1907 (N. 277).

V. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 28 giugno 1906 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.